Autorità di Bacino Distrettuale dell'Appennino Settentrionale

Decreto del Segretario Generale

n. 47 del 23 novembre 2020

Oggetto: Territorio del comune di Orbetello (GR).
Piano di Assetto Idrogeologico (PAI) del bacino Ombrone e del bacino Toscana Costa – Articolo 24 delle norme di attuazione "Adeguamento degli strumenti di governo del territorio". Approfondimento del quadro conoscitivo e modifica delle perimetrazioni aree a pericolosità geomorfologica, ai sensi dell'art. 24 e 25 delle norme di Piano.
Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio "Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana" (PAI "dissesti geomorfologici") – Articolo 15 della disciplina del progetto di PAI. Esame e accoglimento osservazione al progetto di Piano e aggiornamento del quadro conoscitivo della pericolosità.

IL SEGRETARIO GENERALE

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante "*Norme in materia ambientale*" e s.m.i. e in particolare la parte III del suddetto decreto;

VISTA la legge 28 dicembre 2015, n. 221 recante "*Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell'uso eccessivo di risorse naturali*" che all'art. 51 detta "*Norme in materia di Autorità di bacino*" sostituendo integralmente gli articoli 63 e 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

VISTO, in particolare, l'art. 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dall'art. 51 comma 2 della legge 28 dicembre 2015, n. 221, che:

- al comma 1 istituisce in ciascun distretto idrografico in cui è ripartito il territorio nazionale ai sensi dell'art. 64 del medesimo decreto, l'Autorità di bacino distrettuale di seguito denominata "Autorità di bacino", ente pubblico non economico che opera in conformità agli obiettivi della parte terza del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e uniforma la propria attività a criteri di efficienza, efficacia, economicità e pubblicità;
- al comma 3 prevede che "*con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e con il Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano, sono disciplinati l'attribuzione e il trasferimento alle Autorità di bacino di cui al comma 1 del presente articolo del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziarie delle Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183 (...)*";

- al comma 4 prevede che "*entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 3, con uno o più decreti del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, d'intesa con le regioni e le province autonome il cui territorio è interessato dal distretto idrografico, sono individuate le unità di personale trasferite alle Autorità di bacino e sono determinate le dotazioni organiche delle medesime Autorità*";
- ai commi 5 e seguenti disciplina la composizione, le competenze e il funzionamento degli organi dell'Autorità;
- al comma 10 prevede che "*Le Autorità di bacino provvedono (...) a elaborare il Piano di bacino distrettuale e i relativi stralci, tra cui il piano di gestione del bacino idrografico, previsto dall'art. 13 della direttiva 2000/60/CE (...) e il piano di gestione del rischio di alluvioni, previsto dall'art. 7 della direttiva 2007/60/CE (...)*";

VISTO l'art. 64 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. ed in particolare il comma 1 lettera c), ai sensi del quale il nuovo distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale comprende i bacini idrografici dell'Arno, del Serchio, del Magra nonché i bacini regionali della Liguria e della Toscana;

VISTI, inoltre, gli articoli 65, 66, 67 e 68 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. in materia di pianificazione di bacino distrettuale, con particolare riferimento a quella stralcio per l'assetto idrogeologico (PAI);

VISTO, altresì, l'art. 51 comma 4 della legge 28 dicembre 2015, n. 221 secondo cui "*il decreto di cui al comma 3 dell'articolo 63 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, come sostituito dal comma 2 del presente articolo, è adottato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; da tale data sono soppresse le Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*";

VISTO il decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare n. 294 del 25 ottobre 2016, recante "*Disciplina dell'attribuzione e del trasferimento alle Autorità di bacino distrettuali del personale e delle risorse strumentali, ivi comprese le sedi, e finanziare delle Autorità di bacino, di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183*", pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 27 del 2 febbraio 2017 ed entrato in vigore in data 17 febbraio 2017;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 aprile 2018 "*Individuazione e trasferimento delle unità di personale, delle risorse strumentali e finanziarie delle Autorità di bacino, di cui alla legge n. 183/1989, all'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e determinazione della dotazione organica dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, ai sensi dell'articolo 63, comma 4, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e del decreto n. 294 del 25 ottobre 2016*" pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 135 del 13 giugno 2018;

VISTO, inoltre, lo Statuto dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale, approvato con decreto n. 52 del 26 febbraio 2018 del Ministro dell'ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, di concerto con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, ed in particolare l'art. 6 comma 4 del medesimo, ai sensi del quale "*il Segretario generale svolge compiti di direzione, coordinamento e controllo, al fine di assicurare la continuità delle funzioni dell'Autorità di bacino ed è responsabile dei risultati raggiunti in attuazione degli indirizzi del Ministro vigilante*", "*provvede agli adempimenti necessari al funzionamento dell'Autorità*", nonché "*assicura l'unicità di indirizzo tecnico-amministrativo*" e "*sovrintende all'attività di tutte le aree, servizi ed uffici dell'Autorità, assicurandone il coordinamento operativo anche nelle articolazioni territoriali*", e l'art. 7 disciplinante la composizione e le funzioni della conferenza operativa;

VISTO l'art. 170 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i. che al comma 11 prevede che "*Fino all'emanazione di corrispondenti atti adottati in attuazione della parte III del presente decreto, restano validi ed efficaci i provvedimenti e gli atti emanati in attuazione delle disposizioni di legge abrogate dall'art. 175*" nonché l'art. 175 del medesimo decreto;

VISTO, da ultimo, la legge 11 settembre 2020 n. 120 di conversione recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*" – di conversione del decreto legge 16 luglio 2020, n. 76 - ed in particolare l'art. 54 comma 3 che introduce i commi 4-bis e 4-ter all'art. 68 del d.lgs. 152/2006, prevedendo rispettivamente al comma 4-bis che "*Nelle more dell'adozione dei piani e dei relativi stralci, di cui agli articoli 65 e 67, comma 1, ovvero dei loro aggiornamenti, le modifiche della perimetrazione e/o classificazione delle aree a pericolosità e rischio dei piani stralcio relativi all'assetto idrogeologico emanati dalle soppresse Autorità di bacino di cui alla legge 18 maggio 1989, n. 183, derivanti dalla realizzazione di interventi collaudati per la mitigazione del rischio, dal verificarsi di nuovi eventi di dissesto idrogeologico o da approfondimenti puntuali del quadro conoscitivo, sono approvate con proprio atto dal Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale, d'intesa con la Regione territorialmente competente e previo parere della Conferenza Operativa. Le modifiche di cui al presente comma costituiscono parte integrante degli aggiornamenti dei Piani di cui all'articolo 67, comma 1*"e al comma 4-ter che "*Gli aggiornamenti di piano di cui al comma 4-bis sono effettuati nel rispetto delle procedure di partecipazione previste dalle norme tecniche di attuazione dei piani di bacino vigenti nel territorio distrettuale e, comunque, garantendo adeguate forme di consultazione e osservazione sulle proposte di modifica. Nelle more dell'espletamento delle procedure di aggiornamento, il Segretario generale dell'Autorità di bacino distrettuale può adottare, sulla base del parere della Conferenza Operativa, misure di salvaguardia che sono immediatamente vincolanti e restano in vigore sino all'approvazione dell'aggiornamento del piano di cui al comma 4-bis*";

VISTO l'art. 7 della legge regionale 11 dicembre 1998, n. 91, recante "*Piani di bacino. Contenuti*" nonché l'art. 26 della legge regionale 28 dicembre 2015, n. 80 che abrogando la legge regionale n. 91/1998 al comma 2 recita "*Gli articoli 2, 2 bis, 6 bis, 7, 8, 9 e 11, della l.r. 91/1998 sono abrogati a decorrere dall'approvazione dei corrispondenti atti di pianificazione di distretto*";

VISTE le delibere di Consiglio della Regione Toscana n. 12 e 13 del 25 gennaio 2005 recanti *"Approvazione del piano per l'assetto idrogeologico del bacino di rilievo regionale Ombrone"* e *"Approvazione del piano per l'assetto idrogeologico del bacino di rilievo regionale Toscana Costa"* (di seguito PAI bacino Ombrone);

VISTI, in particolare, gli articoli 24 e 25 delle norme di Piano del PAI bacino Ombrone;

VISTO il decreto del Segretario Generale n. 6 del 19 febbraio 2018, recante *"Acquisizione e composizione dei quadri conoscitivi relativi alla pericolosità da alluvione e da frana dei territori ricadenti nei bacini idrografici del fiume Arno e del fiume Serchio e nei bacini idrografici regionali della Toscana facenti parte del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale. Presa d'atto degli strati informativi disponibili e/o trasmessi al 31 dicembre 2017, delle cartografie in formato cartaceo e delle nuove modalità di archiviazione integrata a livello distrettuale"* ed in particolare quanto previsto agli articoli 4 e 6 del medesimo;

VISTA la deliberazione della Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019 con cui è stato adottato il *"Progetto di Piano di bacino del distretto idrografico dell'Appennino Settentrionale, stralcio Assetto Idrogeologico per la gestione del rischio da dissesti di natura geomorfologica relativo al territorio dei bacini del fiume Arno, del fiume Serchio e dei bacini della Toscana"* (di seguito PAI "dissesti geomorfologici") e il relativo avviso avente ad oggetto la comunicazione dell'avvenuta adozione pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale - n. 9 del 13 gennaio 2020; da tale data ha preso avvio il termine per la consultazione e per le osservazioni al progetto PAI "dissesti geomorfologici";

VISTO IN PARTICOLARE, l'articolo 3 della sopra citata deliberazione ai sensi del quale *"Nell'ottica dell'integrazione graduale degli strumenti di pianificazione a livello distrettuale e nelle more e ai fini dell'adozione definitiva del Piano nei termini di cui all'art. 68 comma 2 del d.lgs. 152/2006, l'Autorità di bacino, per quanto di competenza (...) procede al riesame e all'aggiornamento delle mappe di pericolosità del progetto ai sensi dell'art. 15 della disciplina di Piano secondo un programma annuale di riesame, approvato con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa; procede contestualmente all'aggiornamento delle mappe di pericolosità dei PAI vigenti, con decreto del Segretario Generale, previo parere della Conferenza Operativa, definendo d'intesa con la regione Toscana adeguate forme di pubblicità degli aggiornamenti compiuti"*;

VISTO INOLTRE, l'articolo 4 della sopra richiamata deliberazione, ai sensi del quale è previsto che *"Ai fini di garantire l'espletamento delle attività di riesame e aggiornamento di cui all'articolo 3 della presente deliberazione, l'art. 15 della disciplina di Piano è adottato come misura di salvaguardia ai sensi dell'art. 65 comma 7 del d.lgs. 152/2006 ed entra immediatamente in vigore con l'adozione (...)"*;

VISTO QUINDI l'art.15 comma 4 della disciplina del progetto di PAI "dissesti geomorfologici", ai sensi del quale "*I Comuni, nell'ambito dei procedimenti di modifica e approvazione dei propri strumenti urbanistici, sono tenuti ad assicurare la coerenza dei quadri conoscitivi redatti a scala comunale con il quadro di pericolosità del PAI; a tal fine il Comune provvede a coordinarsi, sin dall'avvio del procedimento, con l'Autorità di bacino e la Regione, per il riesame delle mappe di pericolosità del PAI seguendo i criteri di cui all'Allegato 3*";

VISTO, pertanto, l'Allegato n. 3 della disciplina del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" contenente "*Modalità per le proposte di revisione ed aggiornamento delle mappe del PAI*", il cui contenuto è conforme ed integra quanto riportato all'articolo 24 delle norme di PAI bacino Ombrone, contenente "*Indicazioni per l'adeguamento degli strumenti urbanistici al PAI e criteri per la redazione di proposte di integrazioni e modifiche*";

VISTA la nota n. 5887 del 11.02.2020 inviata dal comune di Orbetello e la documentazione ad essa allegata, acquisita agli atti di questa Autorità al prot. n. 1145 del 12.02.2020, con la quale è stato trasmesso l'approfondimento del quadro conoscitivo relativamente all'intero territorio comunale per gli aspetti geologico-geomorfologici, finalizzato alla modifica ed integrazione della perimetrazione della pericolosità ai fini dell'adeguamento al PAI, ai sensi degli articoli 24 e 25 delle norme di Piano del PAI bacino Ombrone;

CONSIDERATO che l'approfondimento del quadro conoscitivo relativamente al territorio comunale di Orbetello per gli aspetti geologico-geomorfologici, essendo in corso la fase di consultazione sul progetto di PAI "dissesti geomorfologici", rappresenta, altresì, automatica osservazione al medesimo progetto di Piano;

CONSIDERATO che lo stato di dissesto geomorfologico del territorio comunale, descritto anche nella documentazione trasmessa, è stato verificato ed integrato tramite analisi delle banche dati disponibili nel quadro conoscitivo del Piano di bacino e tramite sopralluogo effettuato in data 10.12.2018

CONSIDERATO che l'istruttoria condotta da questa Autorità, sulla base di quanto presentato dal Comune e sulla base delle elaborazioni svolte da questa Autorità per la predisposizione del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" consente di valutare il suddetto nuovo quadro conoscitivo anche alla luce del progetto di piano sopra richiamato;

DATO ATTO che, in base ai risultati degli approfondimenti sopra richiamati, l'Autorità di bacino ha elaborato ed aggiornato per l'intero territorio del comune di Orbetello la banca dati geografica geomorfologica, derivando quindi la perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica dalla carta di tutela del territorio di cui agli artt. 3, 12 e 25 delle norme del PAI bacino Ombrone e delle aree a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui

all'art. 6 del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" secondo i criteri richiamati al punto precedente;

RITENUTO che i contenuti delle banche dati geografiche sopra richiamate siano stati definiti in coerenza ai dati disponibili e a quanto rilevato dai tecnici di questa Autorità e che la definizione delle pericolosità sia stata correttamente applicata in coerenza con i criteri e gli indirizzi di cui all'allegato 3 sopra citato;

VISTA, pertanto, l'ipotesi di modifica ed integrazione della perimetrazione delle aree a pericolosità geomorfologica dalla carta di tutela del territorio di cui agli artt. 3, 12 e 25 delle norme del PAI bacino Ombrone e delle aree a pericolosità da dissesti di natura geomorfologica di cui all'art. 6 del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" formulata dall'Autorità di bacino relativamente al territorio comunale di Orbetello;

VISTO il parere favorevole espresso in data 06.10.2020 dalla Conferenza Operativa, ai sensi dell'art. 3 della deliberazione di Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019, sulle modifiche ed integrazioni al progetto di PAI "dissesti geomorfologici" e ai sensi dell'art. 68 comma 4-bis del d.lgs. 152/2006, trattandosi anche di modifiche e integrazioni della perimetrazione delle aree a pericolosità da frana del PAI bacino Ombrone riferite all'intero territorio comunale di Orbetello;

RITENUTO che, a seguito dell'istruttoria dell'Autorità di bacino e del parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa, sussistano le condizioni per procedere all'aggiornamento ai sensi degli articoli 24 e 25 delle norme del PAI bacino Ombrone e quindi alla modifica e integrazione delle aree a pericolosità di cui all'art. 12 del vigente PAI, così come risulta dalla banca dati geografica prodotta in originale come documento informatico e archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibile all'indirizzo web http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_completa.php?id_ds=2841;

RITENUTO, altresì, che, a seguito dell'istruttoria dell'Autorità di bacino e del parere favorevole espresso dalla Conferenza Operativa, sussistano le condizioni per procedere all'aggiornamento delle aree a pericolosità di cui all'art. 6 della disciplina del progetto di PAI "dissesti geomorfologici", così come risulta dalla banca dati geografica prodotta in originale come documento informatico e archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibile all'indirizzo web http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5875;

RITENUTO, inoltre, che tale procedura sia conforme anche a quanto previsto e disciplinato in materia di aggiornamento dei Piani di assetto idrogeologico dall'art. 54 comma 3 del

decreto-legge 16 luglio 2020 n. 76, recante "*Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale*", convertito con modificazioni dalla legge 11 settembre 2020 n. 120;

RITENUTO, infine, necessario e opportuno evidenziare che ogni eventuale successiva proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità, anche intervenuta nell'*iter* di approvazione degli strumenti di governo del territorio, debba essere oggetto di un nuovo procedimento ai sensi degli articoli 24 e 25 delle norme di attuazione del PAI bacino Ombrone e ai sensi degli artt. 3 e 4 della deliberazione di Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019;

CONSIDERATO che il PAI è stato formato, in originale, come documento informatico archiviato elettronicamente presso la sede dell'Autorità e che ogni modifica successiva al medesimo deve essere formata in modo analogo;

CONSIDERATO inoltre che la corretta rappresentazione della perimetrazione delle aree a pericolosità è vincolata alle specifiche pubblicate sul sito internet istituzionale dell'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale;

tutto ciò visto e considerato

DECRETA

ARTICOLO 1 – Ai sensi e per gli effetti dell'adeguamento al PAI ex art. 25 delle norme di attuazione del PAI bacino Ombrone, il perimetro delle aree della cartografia del PAI di cui all'art. 12 delle stesse norme, relativo al territorio del comune di Orbetello, è modificato, per le motivazioni di cui in premessa così come risulta dalla banca dati geografica prodotta in originale come documento informatico, archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibile all'indirizzo web http://www.adbarno.it/pagine_sito_opendata/gds_md_scheda_completa.php?id_ds=2841.

ARTICOLO 2- Ai sensi e per gli effetti dell'art. 3 delle delibera di Conferenza Istituzionale Permanente n. 20 del 20 dicembre 2019, il perimetro delle aree della pericolosità del Progetto di PAI "dissesti geomorfologici" di cui all'art. 6 delle stesse norme, relativo al territorio del comune di Orbetello, è modificato, per le motivazioni di cui in premessa così come risulta dalla banca dati geografica prodotta in originale come documento informatico, archiviata elettronicamente presso l'Autorità di bacino distrettuale dell'Appennino Settentrionale e disponibile all'indirizzo web http://www.appenninosettentrionale.it/itc/?page_id=5875.

ARTICOLO 3 – Il comune di Orbetello, una volta compiute le procedure previste dalla legge per l'approvazione dello strumento di governo del territorio, è tenuto a darne

immediata comunicazione a questa Autorità di bacino. Resta, comunque, fermo che ogni eventuale successiva proposta di modifica al perimetro delle aree a pericolosità, anche intervenuta nell'*iter* di approvazione degli strumenti di governo del territorio, deve essere sottoposta al parere dell'Autorità di bacino ai sensi degli artt. 24 e 25 delle norme di attuazione del PAI bacino Ombrone.

ARTICOLO 4 – Copia del presente provvedimento è notificata alla Regione Toscana, al comune di Orbetello, sia ai fini della comunicazione dell'intervenuta modifica del perimetro delle aree della cartografia del PAI vigente ai sensi degli articoli 24 e 25 delle norme del PAI bacino Ombrone, sia ai fini della comunicazione relativa all'accoglimento dell'osservazione inerente il quadro conoscitivo del progetto di PAI "dissesti geomorfologici" e al conseguente aggiornamento dello stesso.

IL SEGRETARIO GENERALE
Ing. Massimo Lucchesi